

# **ACCORDO DI SVILUPPO**

**TRA**

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**LA REGIONE LOMBARDIA**

**L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO**

**SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)**

**E**

**LA SOCIETÀ STERILGARDA ALIMENTI S.P.A.**

di seguito anche indicati collettivamente come le *Parti*

## **PREMESSO CHE**

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 recante

ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l'articolo 9-bis che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito "*Ministero*"), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA (nel seguito "*Agenzia*") e l'impresa proponente nonché, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

La società Sterilgarda Alimenti S.p.A., grande impresa con sede a Castiglione delle Stiviere (MN), opera nel settore della lavorazione del latte alimentare e nella produzione di articoli derivati oltre che, in misura marginale, dei succhi di frutta.

La società Sterilgarda Alimenti S.p.A., in qualità di soggetto proponente, con domanda del 16 marzo 2020 ha presentato all'*Agenzia*, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di programma di sviluppo concernente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (TPA), finalizzata all'ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento produttivo di Castiglione delle Stiviere (MN).

La predetta società, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, risulta inserita nell'elenco delle imprese con *rating* di legalità di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con il punteggio di \* ++ su un massimo di \*\*\*.

Con istanza presentata all'*Agenzia* contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, il soggetto proponente Sterilgarda Alimenti S.p.A. ha richiesto l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

#### VISTO

- l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

- l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, col quale si prevede che il Ministro dello sviluppo economico provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge sopra citato, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero con le Regioni, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'*Agenzia* le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), cpv. 1 che ha introdotto l'articolo 9-bis concernente gli "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni";
- la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il *Ministero* ha dettato all'*Agenzia* disposizioni operative per l'attivazione delle procedure di cui al suddetto articolo 9-bis;

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;
- gli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020*, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 204/01 del 1° luglio 2014;
- la *Decisione C(2017) 3867 final* del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti denominato “*contratti di sviluppo agroindustriali*”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che ha introdotto l'articolo 19-bis concernente “*Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*”;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” che, all'articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che, all’articolo 80, prevede che “*per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall’articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2020*”;
- la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), della predetta direttiva, che destina una quota pari ad euro 300.000.000,00 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo già presentate all’Agenzia e non finanziate per esaurimento delle risorse;
- l'articolo 8, comma 7, del decreto 9 dicembre 2014 e s.m.i. che prevede che una quota pari al cinque per cento delle risorse finanziarie volta per volta rese disponibili è riservata, per la durata di dodici mesi, in favore delle imprese che sono inserite nell’elenco di cui all’articolo 8 del regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075 (*rating di legalità*);
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, “*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*”;
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, “*Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività*” e, in particolare, l’articolo 2 che prevede, tra gli altri, interventi di facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde;
- la d.g.r. del 28 luglio 2020 n. XI/3447 di variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 relative al fondo risorse svincolate articolo 109, c.1-ter del decreto-legge n.

18/2020 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

- la domanda del 16 marzo 2020, con la quale la società Sterilgarda Alimenti S.p.A., in qualità di soggetto proponente, ha presentato all'*Agenzia* una proposta di contratto di sviluppo nel settore della trasformazione e commercializzazione del latte alimentare e di articoli derivati, da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo di Castiglione delle Stiviere (MN), ricadente nel territorio della Regione Lombardia;
- l'istanza presentata all'*Agenzia* in pari data, finalizzata all'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopracitata domanda;
- la nota prot. n. 0114725 del 17 aprile 2020, con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alla Regione Lombardia;
- la nota del 5 maggio 2020, con la quale la Regione Lombardia ha comunicato sia la compatibilità del piano progettuale con la programmazione regionale che l'assenza, a quella data, di risorse disponibili per il cofinanziamento;
- la nota prot. n. 0143618 del 15 maggio 2020, con la quale l'*Agenzia*, ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. \_\_ del \_\_\_\_, con la quale la Regione Lombardia ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uopo la somma complessiva di euro 459.042,22 (*quattrocentocinquantanovemilaquarantadue/22*);
- il decreto del \_\_\_\_, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo in questione;
- l'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che i dipendenti che,

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

### **CONSIDERATO CHE**

- il programma di sviluppo promosso dalla società Sterilgarda Alimenti S.p.A. è finalizzato all'incremento della produzione e commercializzazione dei prodotti della gamma "Sterilgarda" (quali: latte alimentare, panna da cucina, yogurt, mascarpone, ricotta, formaggio spalmabile, bevande e yogurt vegetali), attraverso l'ampliamento del sito produttivo di Castiglione delle Stiviere (MN). Nello specifico, il programma prevede i seguenti interventi:
  - realizzazione di un nuovo reparto di confezionamento, ove verranno installate n. 3 nuove linee ad altissima automazione di confezionamento con contenitori "*Tetra Brik Aseptic*" per il latte UHT, la panna da cucina ed i succhi di frutta;
  - realizzazione di un nuovo reparto per la produzione ed il confezionamento del mascarpone, ove verrà installata una nuova linea produttiva dalla capacità di circa 7.000 confezioni/ora ed un impianto di ultrafiltrazione con membrane piane. Verrà inoltre, installato sia un impianto per il confezionamento delle vaschette di mascarpone in vassoi che un impianto di palettizzazione dei vassoi;
  - realizzazione di una nuova linea per il latte microfiltrato dalla capacità di 18.500 lt/ora;
  - realizzazione di n. 2 nuove linee per la produzione del latte UHT, una da 15.000 lt/ora ed una da 8.000 lt/ora;
  - realizzazione di n. 2 nuove linee per il confezionamento dello yogurt in differenti formati (vasetti da 300 e 500 ml);

- predisposizione di un *software* specifico per garantire la tracciabilità dei prodotti, in particolare per le linee “latte” e “succhi di frutta”;
  - realizzazione di un adeguamento e rafforzamento antisismico dell'intero stabilimento, essendo il territorio compreso nella 2° classe di rischio sismico;
  - ristrutturazione di circa 14.000 mq di copertura dei reparti esistenti, oggi in amianto;
- il *Ministero* e la Regione Lombardia interessata dagli investimenti, a seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza, hanno approfondito con il soggetto proponente e l'*Agenzia* i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
  - alla luce delle valutazioni effettuate dall'*Agenzia* e trasmesse con la nota citata in premessa, il programma di sviluppo proposto è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-*bis*, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016. In particolare, tali criteri sono da ricondurre:
    - ❖ ***al significativo impatto occupazionale:*** è previsto un incremento occupazionale di n. 29 risorse a fronte di n. 315 occupati al 31 dicembre 2019. Nell'anno a regime (2024), il numero complessivo dei dipendenti sarà pari a n. 344. Tale incremento occupazionale sarà costituito da: n. 4 impiegati (di cui n. 2 con mansioni amministrative e n. 2 tecnici di laboratorio) e n. 25 operai specializzati (di cui n. 2 per il controllo delle unità di microfiltrazione, n. 2 per il controllo delle unità di sterilizzazione, n. 7 per le confezionatrici latte, succhi di frutta e panna da cucina, n. 4 per il fine linea del formato “litro” e “200 ml”, n. 2 per le unità di microfiltrazione, n. 3 per le confezionatrici del mascarpone, n. 2 per il fine linea della produzione di mascarpone, n. 3 per servizi generali e movimentazione magazzini);
    - ❖ ***alla coerenza degli investimenti previsti con il piano nazionale Industria 4.0:*** sulla base della Perizia Giurata fornita dalla società proponente, l'importo totale delle spese ascrivibili all'elenco dell'Allegato A) della Legge n. 232/2016 corrisponde al 100% del valore del capitolo del "Macchinari, impianti e attrezzature", mentre gli investimenti di cui all'Allegato B) costituiscono il



100% delle spese previste per il capitolo delle “Immobilizzazioni Immateriali”. La somma degli investimenti descritti, pari ad € 19.133.011,00, corrisponde dunque a circa l’81,03% del valore dell'intero programma (€ 23.612.420,27). Le Aree Tecnologiche Abilitanti individuate sono: *Advanced Manufacturing Solutions* ed *Industrial Internet*;

- per quanto esposto, il *Ministero* e la Regione Lombardia giudicano il programma di sviluppo proposto di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e intendono, pertanto, promuoverlo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell’*Agenzia*, si stima che l’attuazione dell’intervento comporterà spese e costi ammissibili nonché un fabbisogno di risorse pubbliche come da tabella che segue:

PROGRAMMA DI SVILUPPO INDUSTRIALE				
Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste (Contributo in conto impianti)
<i>Sterilgarda Alimenti S.p.A.</i>	Castiglione delle Stiviere (MN)	23.612.420,00	23.612.420,00	9.355.095,00
<b>Totale</b>		<b>23.612.420,00</b>	<b>23.612.420,00</b>	<b>9.355.095,00</b>

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta nella misura massima pari ad euro 9.355.095,00 (*novemilionitrecentocinquantacinquemilanovantacinque/00*);
- a tale somma è necessario aggiungere costi di gestione dell’intervento, nella misura massima di euro 190.920,31 (*centonovantamilanovecentoventi/31*);
- la Regione Lombardia, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all’apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 459.042,22 (*quattrocentocinquantanovemilaquarantadue/22*), di cui euro 9.180,85 (*novemilacentottanta/85*) per costi di gestione, tramite l’utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- il *Ministero* intende far fronte all’apporto di sua competenza, per complessivi euro 9.086.973,09 (*novemilioniottantaseimilanovecentosettantatre/09*), di cui euro 181.739,46 (*centottantunomilasettecentotrentanove/46*) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, riservate alle imprese in possesso del *rating* di legalità a valere sulle risorse di cui alla direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa;

- il *Ministero* e la Regione Lombardia ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di sviluppo (l'*Accordo*), ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso, le *Parti*:

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1** (*Premesse*)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

### **Articolo 2** (*Finalità*)

1. Con il presente *Accordo* il *Ministero* e la Regione Lombardia si propongono di sostenere gli investimenti proposti dalla società Sterilgarda Alimenti S.p.A., come descritti nella proposta di contratto di sviluppo, da realizzare presso il sito produttivo di Castiglione delle Stiviere (MN), nel periodo 2020-2023, al fine di favorire la competitività dell'impresa e dell'intera filiera, nonché rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il *Ministero* e la Regione Lombardia si impegnano a mettere a disposizione risorse per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del suddetto decreto.

### **Articolo 3** (*Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili*)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente *Accordo* è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dagli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020* ed è

subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'*Agenzia*, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017.

2. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente *Accordo* l'impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.

#### **Articolo 4** (*Quadro finanziario dell'Accordo*)

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla società Sterilgarda Alimenti S.p.A., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 9.546.015,31 (*novemilionicinquecentoquarantaseimilaquindici/31*), con la seguente ripartizione:

<b>PROGRAMMA DI SVILUPPO INDUSTRIALE</b>				
<b>Soggetto realizzatore</b>	<b>Ubicazione</b>	<b>Investimenti richiesti alle agevolazioni</b>	<b>Agevolazioni richieste (Contributo in conto impianti)</b>	<b>Copertura</b>
<i>Sterilgarda Alimenti S.p.A.</i>	Castiglione delle Stiviere (MN)	23.612.420,00	9.355.095,00	Ministero: 9.086.973,09
<b>Totale (a)</b>		<b>23.612.420,00</b>	<b>9.355.095,00</b>	Regione: 459.042,22
<b>Costi di gestione (b)</b>			190.920,31	
<b>Totale fabbisogno (a+b)</b>			<b>9.546.015,31</b>	
<b>Totale copertura</b>				<b>9.546.015,31</b>

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia sono pari a complessivi euro 459.042,22 (quattrocentocinquantanovemilaquarantadue/22), di cui euro 449.861,37 (*quattrocentoquarantanovemilaottocentosessantuno/37*) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro 9.180,85 (*novemilacentottanta/85*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.
3. Il *Ministero* mette a disposizione risorse finanziarie nel limite indicato nella precedente tabella, pari a complessivi euro 9.086.973,09 (*novemilioniottantaseimilanovecentosettantatre/09*), di cui euro 8.905.233,63 (*ottomilioniinovecentocinquemiladuecentotrentatre/63*) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro 181.739,46

(centottantunomilasettecentotrentanove/46) per costi di gestione, a valere sulle risorse, libere da impegni, riservate alle imprese in possesso del *rating* di legalità a valere sulle risorse di cui alla direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa.

4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e saranno trasferite periodicamente all'*Agenzia* sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

## **Articolo 5**

*(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)*

1. La società Sterilgarda Alimenti S.p.A. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l'impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
3. Le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo*. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente *Accordo* nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

**Articolo 6**  
(*Impegni dei soggetti sottoscrittori*)

1. Le *Parti* del presente *Accordo*, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
  - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente *Accordo*;
  - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
  - procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dall’*Accordo* e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all’articolo 7.
2. Al fine di trasferire al *Ministero* la provvista massima di euro 459.042,22 (*quattrocentocinquantanovemilaquarantadue/22*), la Regione Lombardia si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l’importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del *Ministero*, con le seguenti modalità:
  - il 100 %, pari ad euro 459.042,22 (*quattrocentocinquantanovemilaquarantadue/22*), entro novanta giorni dalla comunicazione da parte del *Ministero* dell’avvenuta sottoscrizione del presente *Accordo* da tutte le *Parti*.
3. Il *Ministero* si impegna a trasferire periodicamente le suddette somme all’*Agenzia*, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

**Articolo 7**  
(*Comitato tecnico*)

1. Le attività connesse all’attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente *Accordo* sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle *Parti*.

**Articolo 8**  
(*Durata dell’Accordo*)

1. Il presente *Accordo* ha durata fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino alla eventuale precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal contratto di sviluppo, e comunque non oltre i termini previsti dalle normative inerenti alle risorse utilizzate per il finanziamento del presente *Accordo*.
2. Le *Parti*, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l'efficacia dell'*Accordo*.
3. Il presente *Accordo* cesserà di avere efficacia tra le *Parti* in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

**Articolo 9**  
*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente *Accordo* è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'efficacia dell'*Accordo* resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'*Accordo* altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente *Accordo*.
4. Le *Parti* si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente *Accordo* sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

*Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.*

**Ministero dello sviluppo economico**

*Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese*

---

**Regione Lombardia**

*Il Direttore generale della Direzione Generale Agricoltura,*

*Alimentazione e Sistemi Verdi*

*Dr.ssa Anna Bonomo*

---

**Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  
S.p.A. (INVITALIA)**

*L'Amministratore Delegato*

*Domenico Arcuri*

---

**Sterilgarda Alimenti S.p.A.**

*Il Legale Rappresentante*

---